



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 – 17 MARZO 2023

Riunione del 16 marzo 2023

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Giulia Mennuni

CSA 12/22-23 – Reclamo della S.S. BOLGHERA S.R.L. S.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale - CU n. 20 del 09/03/23 – provvedimento disciplinare nei confronti dell'atleta Magalini Alberto.

In relazione alla gara di pallavolo di Serie B /M Girone D n. 06667 ACV MINERS TN - KS RENT TRENINO del 07/01/2023, il Giudice Sportivo Nazionale emetteva il C.U. n. 20 del 09/03/2023, con il quale deliberava, a carico dell'atleta MAGALINI Alberto, la *“Squalifica per giornate 1 per penalità durante la gara e per avere tenuto un comportamento irriverente nei confronti del primo arbitro al termine della stessa; già ammonito in gara precedente (6 pen.)”*.

Avverso tale provvedimento la Società Bolghera S.r.l. SSD (KS RENT TRENINO) interponeva reclamo, ex art. 27 Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

All'udienza di discussione svoltasi il giorno 16/03/2023 veniva ascoltato il Sig. Pinter Massimo, Presidente ed Amministratore Unico della Società reclamante, il quale si riportava all'atto di reclamo, concludendo per l'integrale accoglimento dello stesso.

La Corte Sportiva di Appello riservava, quindi, la decisione dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Società reclamante ha impugnato il provvedimento disciplinare in questione chiedendo la riduzione delle sanzioni nella parte in cui sono state irrogate al proprio



atleta anche n. 2 penalità per essersi rivolto all'arbitro, al termine della gara, con le seguenti espressioni: *“ma ti sembra appropriato quello che hai fatto?”*.

Ad un'attenta disamina la frase proferita all'indirizzo dell'arbitro di gara non appare meritevole della ulteriore squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale: le parole utilizzate sono scevre da qualsiasi contenuto offensivo o denigratorio e non possono, pertanto, essere oggetto di censura.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del reclamo proposto, dispone ridursi la sanzione irrogata annullando le due penalità inflitte a carico dell'atleta MAGALINI Alberto per le frasi proferite dopo la fine della partita.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 17 marzo 2023